


RISERVA NATURALE REGIONALE VALSOLDA



PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE VALSOLDA INTEGRATO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLA ZPS IT2020303 “VALSOLDA”



PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE VALSOLDA INTEGRATO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLA ZPS IT2020303 “VALSOLDA”

(DGR 17 dicembre 2015, n. X/4598)

A cura di: Dott. Eugenio Carlini, Dott.ssa Chiara De Franceschi, Dott.ssa Marta Lagger, Dott. Carlo Morelli, Dott.ssa Alessandra Gagliardi, Dott.ssa Martina Spada, Dott. Mattia Panzeri, Dott.ssa Stefania Bologna, Dott. Stefano Sivieri

Realizzato con la collaborazione del personale tecnico di ERSAF

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. Istituzione e regime della Riserva naturale	3
1.2. Ente gestore.....	5
2. OBIETTIVI DEL PIANO.....	7
3. NORME DI ATTUAZIONE	9
4. MISURE DI CONSERVAZIONE regolamentari DELLA ZPS IT2020303 “VALSOLDA”	15
5. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE	23
6. SCHEDE DI AZIONE.....	27
7. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	29

1. PREMESSA

Il presente Piano di gestione riguarda la Riserva Naturale Regionale “Valsolda”, situata nell’omonimo comune in provincia di Como all’interno della Comunità montana “Valli del Lario e del Ceresio”.

Quest’area forestale di proprietà regionale è soggetta a differenti regimi di tutela, sia regionali che comunitari; pertanto, il presente documento funge da Piano di gestione sia per la Riserva Naturale Valsolda che per il Sito della Rete Natura 2000, integrandosi con le misure di conservazione della ZPS IT2020303 “Valsolda”.

In accordo con l’Atto Istitutivo della Riserva Naturale Valsolda (D.C.R. 13 marzo 2007 - n. VIII/355) e con i criteri per la predisposizione dei piani delle riserve naturali di cui alla D.G.R. 17 dicembre 2015, n. X/4598, il Piano di gestione prevede, come indicato nell’art 14 della L.R. 86/83:

- il miglioramento della qualità dell’ambiente e la tutela della biodiversità;
- l’evidenziazione delle aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela;
- le azioni necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale;
- l’individuazione di eventuali attività antropiche in contrasto con gli obiettivi di conservazione.

1.1. ISTITUZIONE E REGIME DELLA RISERVA NATURALE

La **Foresta demaniale Valsolda** è stata costituita a seguito di acquisizioni di proprietà private avvenute principalmente tra il 1917 e il 1925. La gestione della foresta è stata affidata fino al periodo 1974-1978 all’ex Azienda di Stato delle Foreste Demaniali, sotto l’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. Successivamente, con il trasferimento delle competenze agroforestali dallo Stato alle Regioni, la gestione è passata a Regione Lombardia. Quest’ultima ha amministrato la foresta inizialmente tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste del Corpo Forestale dello Stato e poi attraverso l’Azienda Regionale delle Foreste di Lombardia, istituita con legge regionale n. 4 del 2 gennaio 1980. Questa azienda è stata successivamente integrata in ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, con la legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2002 e successive modifiche.

Grazie alla presenza di specie di avifauna di interesse comunitario, dei loro habitat, di specie floristiche endemiche tipiche della fascia insubrica, di habitat pregevoli e di altre specie faunistiche rare, la Riserva è stata inserita dal 2004 tra i siti Natura 2000 come **Zona di Protezione**

Speciale, denominata **ZPS IT2020303 “Valsolda”**, rispettivamente con Delibere della Giunta Regionale n. 7/15648 del 15 dicembre 2003 e n. 7/19018 del 15 ottobre 2004.

Con la Delibera del Consiglio Regionale n. 355 del 13 marzo 2007 è stata istituita, sulla medesima area, la **Riserva naturale Valsolda**, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983. All'interno della Riserva sono distinte una porzione a Riserva naturale integrale e una, di minor estensione, a Riserva naturale orientata.




Figura 1.1 - Confini della Riserva Naturale Valsolda.

La superficie complessiva della Riserva Valsolda, come riportato nell'atto istitutivo, ha una superficie catastale di 318,26 ha, di cui 228 ha individuati come “Riserva Naturale Integrale” e 90,26 ha come “Riserva Naturale Orientata”. La superficie planimetrica, calcolata in ambiente QGIS, è superiore a quella catastale: la superficie totale risulta pari a 329,07 ha, con 233,94 ha per la Riserva Naturale Integrale e 95,13 ha per la Riserva Naturale Orientata.

Il confine interno, che separa le due tipologie di istituto, è definito dal sentiero che, partendo da est, coincide con il “Sentiero delle 4 Valli” e segue a ritroso il “Sentiero faunistico” fino a incrociarsi con l’ultimo tratto, su proprietà regionale, del sentiero “Alpe Serte – Alpe Mapello”. In corrispondenza della Valle del Bo, il confine della Riserva Orientata si sposta in alto, verso nord, fino a comprendere il bacino dell’acquedotto della sorgente “Bedola”, che fornisce il rifornimento idrico alle comunità locali.

1.2. ENTE GESTORE

La gestione della Foresta Regionale, della Zona di Protezione Speciale e della Riserva naturale è affidata all’**Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)**, con sede a Canzo (CO), rispettivamente con L.R. n. 31 del 05/12/2008, D.G.R. n. 8/1791 del 25/01/2006 e D.C.R. n. 355 del 13/03/2007.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Come espresso nella delibera istitutiva della Riserva naturale Valsolda, le principali finalità dell'area protetta sono la tutela delle caratteristiche naturali e paesaggistiche e la disciplina e il controllo dell'accesso e della fruizione per fini scientifici e didattico-ricreativi dell'area.

Gli obiettivi per il territorio della Riserva e del Sito Natura 2000 sono i seguenti:

- tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;
- identificare, sulla base delle esigenze ecologiche degli habitat di specie e delle specie di interesse comunitario presenti, le strategie gestionali, le misure regolamentari e amministrative da adottare per impedirne il degrado e la perturbazione e garantire la conservazione della biodiversità;
- potenziare le relazioni tra la Riserva e ZPS Valsolda e il sistema della Rete Ecologica Regionale, individuando le aree di possibile ampliamento e acquisizione, per il conseguimento delle finalità istitutive.

Per quanto riguarda il territorio della Riserva integrale gli obiettivi sono i seguenti:

- tutelare e conservare integralmente gli habitat di specie e le specie faunistiche e floristiche per garantire la naturale evoluzione dei processi ecologici;
- promuovere attività di studio e ricerca;
- ridurre al minimo il disturbo e la pressione antropica.

Per quanto riguarda il territorio della Riserva orientata gli obiettivi sono i seguenti:

- tutelare e conservare l'ambiente naturale e il paesaggio, orientando e gestendo attivamente l'evoluzione degli habitat di specie sulla base di valutazioni scientifiche;
- promuovere attività di studio, ricerca e possibilità di effettuare azioni concrete di sperimentazione;
- favorire, monitorare e disciplinare la fruizione del territorio, orientando la proposta turistica, didattica e culturale ad un approccio eco-sostenibile e in linea con le finalità di tutela della Riserva;

- regolamentare le attività antropiche, orientandole verso un utilizzo compatibile con la conservazione dell'ambiente naturale;
- sorvegliare e contrastare l'espansione delle specie esotiche invasive, con una particolare attenzione a quelle della LR 10/2008 e del Regolamento (UE) n. 1143/2014.

3. NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Divieti generali nella Riserva

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate le attività e le opere, anche di carattere temporaneo, che possano comportare alterazioni alla qualità dell'ambiente, compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, ovvero le attività incompatibili con le finalità della Riserva.
2. Ai sensi della D.C.R. n. 355 del 13 marzo 2007 e in funzione dell'aggiornamento del Piano di Gestione alla Riserva naturale sono applicati i seguenti divieti, distinti in funzione del diverso grado di tutela.

Art. 2 - Divieti nella Riserva integrale

Nell'area di Riserva integrale è vietato:

3. realizzare nuovi edifici, nonché effettuare in quelli esistenti e nelle rispettive aree di pertinenza interventi non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione;
4. aprire nuove strade e sentieri, fatta salva la necessaria manutenzione dei sentieri esistenti;
5. costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
6. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
7. effettuare tagli alla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, anche di tipo colturale e manutentorio;
8. coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
9. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
10. prelevare e asportare materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame, fatte salve le attività di ricerca eseguite direttamente o autorizzate dall'Ente;
11. danneggiare reperti archeologici e fossili;
12. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
13. introdurre e/o reintrodurre specie animali o vegetali;

14. disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
15. esercitare l'attività venatoria, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26;
16. esercitare la pesca, fatta salva la cattura per scopi scientifici eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero autorizzata dallo stesso;
17. raccogliere uova, larve, palchi, nidi e animali morti;
18. distruggere i formicai;
19. raccogliere e danneggiare le specie vegetali spontanee, i funghi e i frutti del sottobosco, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzata;
20. esercitare il pascolo;
21. accendere fuochi all'aperto;
22. introdurre cani, con l'esclusione dei cani utilizzati da persone non vedenti, per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza, nonché dei cani utilizzati per finalità di ricerca scientifica, per questi ultimi sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
23. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare campeggio;
24. svolgere attività sportive di qualsiasi tipo che possano arrecare disturbo all'habitat animale e all'ambiente;
25. praticare l'attività di deltaplano, parapendio e simili con il decollo o il sorvolo o l'atterraggio del territorio della Riserva, salvo che per i casi di necessità;
26. esercitare l'attività di arrampicata e il volo libero al di sotto dei 500 m di altezza dal terreno
27. effettuare attività di fotografia naturalistica e di trappolamento fotografico presso siti di nidificazione di specie di interesse conservazionistico, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzata;
28. utilizzare droni, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzata;
29. percorrere i sentieri presenti con biciclette elettriche e mountain bike;
30. praticare l'attività di eliski e atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a bassa quota, ovvero a quote inferiori a 500 m dal terreno, eccetto i casi di emergenza o necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ente gestore;
31. uscire dai sentieri, indicati come “sentiero A” e “sentiero B” nella cartografia allegata, che attraversano l'area di Riserva naturale integrale;
32. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

Art. 3 - Divieti nella Riserva orientata

Nell'area di Riserva orientata è vietato:

1. realizzare nuovi edifici, nonché effettuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione,

- senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio degli edifici;
2. aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
 3. costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 4. eseguire nuove captazioni di sorgenti esistenti e derivazioni di corpi idrici superficiali, salvo che per le esigenze di approvvigionamento idrico presso la Sorgente Bedola, già acquedotto comunale, e per le strutture funzionali alla fruizione;
 5. realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti;
 6. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 7. effettuare tagli alla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, anche di tipo colturale e manutentorio, se non autorizzati dall'ente gestore;
 8. coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
 9. circolare con veicoli a motore lungo le strade interne dell'area protetta, fatto salvo che per motivi di servizio, necessità di lavoro e di ricerca, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'ente gestore;
 10. effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura, se non autorizzati dall'ente gestore, nonché esercitare ogni altra attività, anche temporanea, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della Riserva stessa, ovvero comportante alterazione della qualità dell'ambiente;
 11. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 12. prelevare e asportare reperti archeologici, materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame, fatte salve le attività di ricerca eseguite direttamente o autorizzate dall'ente;
 13. danneggiare reperti archeologici e fossili;
 14. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 15. introdurre specie animali o vegetali;
 16. disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 17. esercitare l'attività venatoria, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26;
 18. esercitare la pesca, fatta salva la cattura per scopi scientifici eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero autorizzata dallo stesso;
 19. raccogliere uova, larve, palchi, nidi e animali morti;
 20. distruggere i formicai;

21. raccogliere e danneggiare le specie vegetali spontanee, i funghi e i frutti del sottobosco, fatto salvo quanto previsto dal piano e la ricerca scientifica eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzata;
22. esercitare il pascolo, se non espressamente autorizzato dall'ente gestore;
23. accendere fuochi all'aperto;
24. introdurre cani, con l'esclusione dei cani utilizzati da persone non vedenti, per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza, nonché dei cani utilizzati per finalità di ricerca scientifica, per questi ultimi sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
25. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare campeggio;
26. svolgere attività sportive di qualsiasi tipo che possano arrecare disturbo all'habitat animale e all'ambiente;
27. praticare l'attività di deltaplano, parapendio e simili con il decollo o il sorvolo o l'atterraggio del territorio della Riserva, salvo che per i casi di necessità;
28. esercitare l'attività di arrampicata e di volo libero vicino alle pareti con nidi di Aquila reale e Gufo reale;
29. effettuare attività di fotografia naturalistica e di trappolamento fotografico presso siti di nidificazione di specie di interesse conservazionistico, se non specificatamente autorizzate dall'ente gestore;
30. l'utilizzo di droni, se tale attività non è specificatamente autorizzata dall'ente gestore;
31. percorrere i sentieri presenti con biciclette elettriche e mountain bike;
32. praticare l'attività di eliski e atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a bassa quota, ovvero a quote inferiori a 500 m dal terreno, eccetto i casi di emergenza o necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ente gestore;
33. realizzare discariche di rifiuti, ovvero costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
34. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

Art. 4 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I divieti contenuti all'Art. 2 e all'Art. 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici del Comune di Valsolda.

Art. 5 - Indirizzi di tutela paesistica per le attività antropiche

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e strutture esistenti dovranno rispettare l'identità del costruito esistente, le caratteristiche costruttive e materiche che contraddistinguono questi manufatti di matrice storico-rurale, privilegiando l'utilizzo di materiali ecocompatibili e/o locali. La tutela deve essere rivolta anche alle pertinenze (costruzioni accessorie e di servizio, aree verdi, cortili, pavimentazioni, strade di accesso, recinzioni ecc.) onde evitare l'occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto.
2. Il superamento dei corsi d'acqua, dove non sia possibile il guado, dovrà avvenire privilegiando strutture realizzate con materiali lapidei o lignei.

3. L'apertura di nuovi tratti di sentiero ad integrazione della rete storica preesistente, realizzata da parte dell'Ente gestore, dovrà essere limitata a piccoli tratti di raccordo o per il raggiungimento di specifici punti di interesse (punti panoramici, alberi monumentali, ecc.).
4. In relazione ai percorsi escursionistici, punti panoramici e belvedere, eventuali interventi dovranno assicurare il mantenimento della fruizione visiva dei versanti e delle cime mantenendo sgombri le dorsali, i prati d'altitudine e i crinali in genere.
5. Eventuali interventi di riqualificazione di luoghi ed edifici della memoria storica dovranno tutelare, conservare e ripristinare i rapporti paesistici e spaziali originari e le eventuali tracce storiche. Sono da evitare opere edilizie e infrastrutturali e ogni movimento di terra che alterino in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno.

Art. 6 – Partecipazione delle comunità locali

1. L'ente gestore, in accordo alla D.C.R. n. 355/2007, riconosce al Comune di Valsolda il ruolo di partner nella gestione della Riserva, quale ente rappresentativo delle esigenze economiche, sociali e culturali locali.
2. Il Comune di Valsolda, quale partner, ha la funzione di incentivare la valorizzazione del territorio, sensibilizzare e coinvolgere la popolazione locale, promuovere e diffondere la cultura del turismo consapevole e sostenibile.
3. Il partenariato si realizza con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale sulle seguenti tematiche gestionali della Riserva: fruizione turistico-ricreativa, educazione ambientale, promozione e divulgazione, raccolta funghi e frutti del sottobosco, controllo e monitoraggio del territorio.
4. Il partenariato tra l'ente gestore e il comune di Valsolda è definito con la stipulazione di uno specifico accordo formale (convenzione/accordo di programma/accordo di partenariato). Il Comune metterà a disposizione strutture, mezzi e canali d'informazione propri per garantire lo svolgimento della propria funzione nel partenariato con ERSAF.
5. Il Comune di Valsolda comunica annualmente all'ente gestore proposte di interventi da valutare e inserire nel programma di previsione, compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione per cui la Riserva e la ZPS sono state individuate.
6. L'ente gestore riconosce l'associazione "Amici della Valsolda" come un gruppo di assidui ed appassionati frequentatori della Riserva, che collaborano ad attività di presidio del territorio e supporto al monitoraggio naturalistico in termini di *citizen-science*.
7. L'ente gestore si riserva di coinvolgere l'associazione "Amici della Valsolda" nelle attività della Riserva, proponendo collaborazioni in progetti di carattere storico-culturale, di promozione e divulgazione.

Art. 7 - Aggiornamento del Piano

1. In caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 14 c. 4 quater della L.R. 86/1983, l'Ente gestore elabora un nuovo piano. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'Ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di Piano da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis della richiamata legge regionale.
2. L'Ente gestore provvede al periodico riscontro dello stato di attuazione del Piano e dell'efficacia delle azioni previste e intraprese, ai sensi dell'art. 14 c. 4 ter della L.R. 86/1983.

3. Ogni variante al Piano in oggetto, che dovesse interessare anche indirettamente la ZPS IT2020303 “Valsolda” dovrà essere sottoposta a Valutazione d’Incidenza, secondo quanto previsto dalla DGR 5523/2021.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Si specifica che, al fine di garantire la sicurezza della transitabilità lungo la viabilità della Riserva Naturale, sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità come disciplinati dall’art. 71 del Regolamento Regionale n. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli interventi sulla viabilità (pista forestale di accesso all’Alpe Serte) non dovranno essere svolti nelle fasi temporali legate alla formazione delle coppie e alla fase iniziale di nidificazione delle specie ornitiche presenti nell’area (febbraio-giugno). Si dovrà prevedere la sospensione dei lavori dalle ore 18:00 alle ore 8:00.
3. Eventuali disposizioni in grado di interessare direttamente e/o indirettamente il territorio della ZPS saranno preventivamente concordate e valutate con l’Ente gestore.

4. MISURE DI CONSERVAZIONE REGOLAMENTARI DELLA ZPS IT2020303 “VALSOLDA”

Art. 1 – Rapporto con il Sito Natura2000

1. La Riserva Naturale Valsolda è ricompresa all'interno della Zona di Protezione Speciale IT2020303 “Valsolda”.
2. In conformità alla Direttiva 2009/147/CE, ogni opera, attività o intervento all'interno della Riserva deve garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat ivi presenti.
3. Le prescrizioni regolamentari riportate nel presente documento, costituiscono condizione sufficiente e necessaria, fatti salvi particolari casi specifici che dovessero presentarsi, a garantire un'efficace azione di tutela anche nei confronti degli habitat e delle specie tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE.
4. L'Ente Gestore della Riserva fornisce indicazioni gestionali idonee a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di specie e delle specie tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE.
5. Le misure regolamentari del Presente documento, contenenti anche le misure idonee alla conservazione di habitat di specie e specie, integrano le vigenti misure di conservazione in materia di Siti Natura 2000, sostituendole qualora più restrittive.

Art 2 - Misure di conservazione generali per la ZPS

1. In base alla D.G.R. n. 8/9275 del 8 aprile 2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008”. (Testo aggiornato con modifiche e integrazioni di cui alla d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r. n. 3709/2015.) nella ZPS vigono i seguenti divieti:
 - a) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - b) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
 - d) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- g) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- h) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- i) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- j) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- k) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- l) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- m) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita

la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

- n) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
- o) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- p) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- q) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- r) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- s) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

2. In base alla D.G.R. n. 8/9275 del 8 aprile 2009 nella ZPS vigono i seguenti obblighi:

- a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso

fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- d. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- e. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- f. monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

3. In base alla D.G.R. 20 febbraio 2008 n. 8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività in attuazione degli articoli 3,4,5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e a zone di Protezione Speciale (ZPS)" la ZPS è stata classificata come tipologia AMBIENTI APERTI ALPINI e AMBIENTI FORESTALI ALPINI.

4. In base alla D.G.R. n. 8/9275 del 8 aprile 2009 per la ZPS, classificata come tipologia AMBIENTI APERTI ALPINI, vigono i seguenti divieti:

- a) presso valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
- b) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di

riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera; (testo modificato con d.g.r. 3709/2015)

- c) le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero;
 - d) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi;
 - e) i siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti;
 - f) presso i rifugi alpini, è vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici;
 - g) per finalità turistico-sportive è vietato l'utilizzo di elicottero;
 - h) è vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
 - i) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art.59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito; (testo modificato con d.g.r. 632/2013).
 - j) è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti (testo modificato con d.g.r. 632/2013);
 - k) è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.
5. In base alla D.G.R. n. 8/9275 del 8 aprile 2009 per la ZPS, classificata come tipologia AMBIENTI APERTI ALPINI, vigono i seguenti obblighi:
- a) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi;
 - b) gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi e le attività di ripristino e manutenzione degli stessi debbono esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;
 - c) è obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini, informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici.

6. In base alla D.G.R. n. 8/9275 del 8 aprile 2009 per la ZPS, classificata come tipologia AMBIENTI FORESTALI ALPINI, vigono i seguenti divieti:

- a) presso valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
- b) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera (testo modificato con d.g.r. 3709/2015);
- c) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art.59 comma 1 l.r.n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito (testo modificato con d.g.r. 632/2013);
- d) è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti (testo modificato con d.g.r. 632/2013);
- e) è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- f) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale);

- g) le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero;
- h) per finalità turistico-sportive è vietato l'utilizzo di elicottero.

Art 3 - Misure sito-specifiche ZPS

Le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZPS IT2020303 "Valsolda", individuate a beneficio delle specie obiettivo di conservazione, sono descritte in maniera esaustiva nella scheda di azione **IA1 - Interventi selvicolturali a beneficio delle specie di particolare interesse conservazionistico**, di cui all'**Allegato X – Schede di Azione** del presente "Piano di gestione della Riserva Naturale Valsolda integrato con le Misure di Conservazione della ZPS IT2020303 "Valsolda". Nello specifico sono indicate le pressioni/minacce per le specie di maggior interesse conservazionistico e la tipologia e descrizione della misura di conservazione prevista.

Le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZPS IT2020303 "Valsolda" sono richiamate anche all'interno del documento "Piano di Assestamento Forestale Semplificato 2025-2039".

Art. 4 – Proposta di Misure sito-specifiche per gli habitat di specie

1. Formazioni erbose calcicole in ambito alpine e sub-alpine, riconducibili all'habitat 6170 e habitat di specie per *Primula glaucescens*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Lanius collurio*, *Canis lupus*:
 - a. Sfalcio dell'erba nelle praterie, utile per controllare la crescita vegetativa e prevenire l'accumulo di biomassa secca.
 - b. Diradamento della fascia arbustiva con rimozione selettiva di arbusti e piccoli alberi che stanno colonizzando le praterie, allo scopo di impedire la trasformazione dell'area in bosco.
2. Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, riconducibili all'Habitat 8210 e habitat di specie per *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Myotis blythii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Rhinolophus ferrumequinum*:
 - a. Contenimento della vegetazione arborea sulle pareti rocciose per favorire la presenza delle specie erbacee endemiche e/o di interesse comunitario in aree di accertata presenza delle specie
3. Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum* (9130) e Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*) (91K0), habitat di specie per *Tetrastes bonasia*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Aegolius funereus*, *Dryocopus martius*, *Rosalia alpina*, *Canis lupus*:
 - a. Mantenimento di alberi senescenti e/o deperienti.
 - b. Conversione ad alto fusto, per favorire la presenza di alberi maturi e la diversità strutturale del bosco.
 - c. Mantenimento/creazione di radure per favorire la biodiversità di specie vegetali e animali che necessitano di luce solare diretta e di spazi aperti, oltre che per migliorare la salute e la resilienza dell'ecosistema forestale.

5. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

Art. 1 - Attività selvicolturali

1. Le norme che regolano le attività selvicolturali sono applicabili solo per la parte orientata della Riserva e vengono qui riassunte sulla base delle prescrizioni già in vigore per la foresta Valsolda e per la ZPS IT2020303. Esse sono derivanti dal Piano di Assestamento Forestale e relativa Valutazione di Incidenza, nonché dalla Valutazione d'Incidenza del Piano di Gestione delle Foreste di Lombardia.
 - a. attuazione di interventi di conversione ad alto fusto nella faggeta, diradamenti selettivi nei lariceti e nella pineta per favorire l'ingresso delle latifoglie;
 - b. attuazione di sfolli localizzati nell'orno-ostrieto e corileto per favorire l'ingresso del faggio e altre latifoglie;
 - c. attuazione di interventi mirati di decespugliamento e allargamento chiarie e aperture esistenti;
 - d. divieto di taglio del pino mugo;
 - e. mantenimento di alberi con diametro superiore a 30 cm di diametro che presentino cavità utili per avifauna e fauna minore;
 - f. divieto di taglio di piante superiori a 70 cm di diametro.
 - g. gli interventi forestali sulle conifere non dovranno essere svolti nelle fasi temporali legate alla formazione delle coppie e alla fase iniziale di nidificazione delle specie ornitiche presenti nell'area (febbraio-giugno);
 - h. gli interventi sulla viabilità (pista forestale di accesso all'Alpe Serte) non dovranno essere svolti nelle fasi temporali legate alla formazione delle coppie e alla fase iniziale di nidificazione delle specie ornitiche presenti nell'area (febbraio-giugno);
 - i. allontanamento o cippatura di eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure
 - j. mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata.
 - k. esecuzione di sfalci e decespugliamenti a cadenza annuale o con schema a mosaico, con sfalcio tardivo, in modo da garantire il successo riproduttivo e la conclusione delle fioriture delle specie ospitate negli habitat interessati;
 - l. individuazione di 10 individui arborei/ha da lasciare all'invecchiamento fino a morte e successiva marcescenza. La scelta dovrebbe ricadere su alberi rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle formazioni) e esemplari particolari, ramosi, con cavità ecc. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute;
 - m. dovrà essere previsto il rilascio di almeno 10 alberi morti/ha, differenziati per dimensione e specie, sia in piedi, sia abbattuti;

- n. impiego di mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
 - o. impiego di materiali e metodologie di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili alla “ingegneria naturalistica”, laddove possibile, privilegiando l'uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale.
2. Il pascolo è vietato su tutto il territorio della Riserva, se non espressamente autorizzato dall'ente gestore.

Art. 2 - Raccolta funghi e frutti

- 1. La raccolta di funghi e frutti del sottobosco è vietata in Riserva integrale, fatte salve le attività di ricerca scientifica eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate.
- 2. La raccolta di funghi e frutti del sottobosco, è consentita in Riserva orientata nei limiti imposti dalle leggi regionali vigenti, rispettivamente L.R. n. 31/2008, L.R. n. 10/2008 e D.g.r. 31 luglio 2015.

Art. 3 - Accessi e percorribilità

- 1. L'accesso alla Riserva integrale, a piedi e con qualsiasi mezzo, è vietato ad esclusione del personale preposto all'attività di sorveglianza e vigilanza e del personale addetto all'attività di ricerca e monitoraggio in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ente gestore, nonché per motivi di sicurezza e antincendio boschivo.
- 2. È consentito l'attraversamento a piedi della Riserva Integrale esclusivamente lungo i due sentieri, classificati come Riserva Orientata (come “sentiero A” e “sentiero B” nella cartografia di Piano), di cui è vietato abbandonare i tracciati.
- 3. Per mantenere al minimo il disturbo in prossimità dell'Alpe Fiorina, è consentita la sosta presso la struttura ricettiva, nell'area circoscritta, per un tempo massimo di 2 ore. L'accesso alla Riserva è precluso ai veicoli a motore; è consentito in Riserva orientata per motivi di servizio, necessità di lavoro e ricerca, previa autorizzazione rilasciata dall'ente gestore.
- 4. È severamente vietato, se non direttamente autorizzato dall'ente gestore, percorrere i sentieri della Riserva con biciclette elettriche e mountain bike.
- 5. In caso di necessità l'ente gestore si riserva la possibilità di istituire zone di salvaguardia in aree di accertata nidificazione di specie di interesse comunitario, potranno pertanto essere individuate aree a divieto di accesso in determinati periodi dell'anno, per garantire alle specie l'assenza di disturbo durante il periodo riproduttivo. La localizzazione ed estensione di tali aree sarà resa pubblica, anche mediante supporto cartografico.

Art. 4 - Attività scientifiche e di monitoraggio

- 1. La ricerca scientifica è promossa dall'ente gestore e consentita in Riserva, nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) sono considerate attività scientifiche di ricerca e monitoraggio, le attività condotte in prima persona da un ricercatore, da un gruppo di ricercatori o da terzi coordinati (es. tesisti universitari) e sotto la responsabilità dello stesso;
 - b) è da considerare ricercatore chiunque appartenga ad un ente istituzionalmente dedito alla ricerca scientifica e in esso svolga attività di ricerca (es. Università) o chi, pur non

appartenendo ad alcun ente di ricerca, dimostri specifiche competenze professionali tecniche e scientifiche;

1. il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'ente gestore, precisando le finalità della ricerca, la tipologia di attività di campagna da condurre, le caratteristiche quali-quantitative dell'eventuale materiale da prelevare in natura, le precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, il calendario di massima e la durata complessiva delle attività e della ricerca, l'elenco e la qualifica del personale coinvolto;
- c) l'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'ente gestore, che ha facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella Riserva, per le quali non sia stata prevista deroga nell'autorizzazione rilasciata;
- d) l'ente gestore valuta le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si verificano sovrapposizioni di temi o di calendario, le priorità e le misure più opportune da adottare;
- e) eventuali campioni prelevati sulla base di regolare autorizzazione, qualora al termine del loro utilizzo non fossero destinati a distruzione per necessità di ricerca, devono essere consegnati alla direzione della Riserva, ovvero depositati presso una struttura museale o di ricerca, individuata in accordo con l'ente gestore;
- f) a ricerca compiuta i risultati delle indagini devono essere trasmessi, anche in formato digitale, all'ente gestore. Qualora i lavori venissero pubblicati, l'ente gestore potrà utilizzare il materiale per finalità didattiche, divulgative e gestionali, citandone la provenienza e i riferimenti bibliografici.

Art. 5 - Fruizione e attività didattico-culturali

1. La fruizione della Riserva orientata, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione delle specie faunistiche e dei loro habitat, è libera. Ai fruitori della Riserva è richiesto di procedere silenziosamente e, se numerosi, in piccoli gruppi distanziati.
2. È severamente vietato, se non direttamente autorizzato dall'ente gestore:
 - a) effettuare fotografia naturalistica o trappolaggio fotografico presso siti riproduttivi di specie di interesse conservazionistico;
 - b) l'utilizzo di droni.
3. Ai visitatori che si accingono a percorrere i sentieri della Riserva si raccomanda di:
 - a) prestare attenzione alla segnaletica di orientamento e di avvertimento;
 - b) viste le caratteristiche dell'ambiente naturale montano, indossare un abbigliamento adeguato e calzature idonee alle escursioni in montagna;
 - c) pianificare con attenzione la propria escursione verificando le condizioni meteorologiche, i tempi di percorrenza, i punti di appoggio. Munirsi di adeguato equipaggiamento. Evitare di affrontare le escursioni in caso di maltempo.
4. Le riprese cinematografiche, televisive e i servizi fotografici a fini commerciali possono essere effettuate solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
5. L'utilizzo delle aree di sosta è libero.
6. È consentito l'utilizzo della legna per accendere fuochi solo all'interno degli edifici delle due aree attrezzate: Alpe Serte, Alpe Pessina.
7. L'Ente gestore si riserva la facoltà di limitare l'accesso alla Riserva e sospendere le visite su l'intera area protetta o su parte di essa per motivi di sicurezza, in particolare durante i periodi di attività dei cantieri di lavoro o per la tutela di specie animali durante il periodo riproduttivo.

6. SCHEDE DI AZIONE

Si rimanda all'*Allegato X Schede di Azione*.

7. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il programma di interventi viene riassunto nella seguente Tabella, in cui, per le annualità 2026-31, sono riportate le azioni che l'ente gestore intende attuare, suddivise per le seguenti macrovoci:

- Programmi di monitoraggio o ricerca (MR).
- Interventi attivi (IA).
- Programmi didattici (PD).
- Altro (AL).

AZIONE	ID azione	Priorità	Riferimenti PAF 2021-2027	Cadenza	STIMA DEI COSTI						
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOT
Monitoraggio sulla componente dei Lepidotteri rari	MR 1.1	M		Biennale	10.000		5.000		5.000		20.000
Monitoraggio <i>Rosalia alpina</i>	MR 1.2	M		Biennale	1.000		1.000		1.000		3.000
Monitoraggio <i>Austropotamobius pallipes</i>	MR 1.3	A	E.1.4.1	una tantum		3.000					3.000
Monitoraggio Ittiofauna <i>Cottus gobio</i>	MR 2	A		Quinquennale		6.000				4.000	10.000
Monitoraggio biologico dello stato delle acque	MR 3	M		Triennale		8.000			8.000		16.000
Monitoraggio anfibi	MR 4	M		Biennale		5.000		5.000		5.000	15.000
Monitoraggio rettili	MR 5	M		Biennale		6.000		6.000		6.000	18.000
Monitoraggio avifauna	MR 6	A		Triennale	8.000			6.000			14.000
Monitoraggio mammalofauna (non chiroterofauna) con fototrappole	MR 7.1	M		Quinquennale			4.000			4.000	8.000
Monitoraggio mammalofauna (non chiroterofauna) mustelidi con esche	MR 7.2	M		Quinquennale			3.000			3.000	6.000
Monitoraggio mammalofauna (non chiroterofauna) con <i>pellet count</i>	MR 7.3	B		Quinquennale			3.000			3.000	6.000
Monitoraggio chiroterri	MR 8	A		Triennale	10.000			6.000			16.000
Monitoraggio alloctone	MR 9	A		Biennale	6.000		6.000		6.000		18.000
Monitoraggio floristico-vegetazionale	MR 10	M		Quinquennale		7.000					7.000
Miglioramenti ambientali per <i>Lanius collurio</i>	IA 1.1	A		triennale		2.000			2.000		4.000

AZIONE	ID azione	Priorità	Riferimenti PAF 2021-2027	Cadenza	STIMA DEI COSTI						
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOT
Miglioramenti ambientali per <i>Alectoris graeca saxatilis</i> , <i>Tetrastes bonasia</i> , <i>Tetrao tetrix tetrix</i>	IA 1.2	A	E.2.2.6 - E.2.6.1 - E.2.6.13 - E.2.6.19	triennale		2.000			2.000		4.000
Miglioramenti ambientali per <i>Aegolius funereus</i>	IA 1.3	A	E.2.6.12	triennale		2.000			2.000		4.000
Miglioramenti ambientali per <i>Dryocopus martius</i>	IA 1.4	A	E.2.6.1	triennale		2.000			2.000		4.000
Miglioramenti ambientali a favore di <i>Primula glauscens</i>	IA 1.5	A	E.2.7.8	triennale		2.000			2.000		4.000
Realizzazione di piccole pozze idriche, a favore di Odonati e Anfibi	IA 1.6	A		una tantum				11.000			11.000
Installazione di ecocontatori	IA 2.1	M		n. 3 eco -counter	12.000						12.000
Gestione e monitoraggio della fruizione strutture recettive	IA 2.2	M		annuale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Studi per la valutazione dell'impatto della fruizione turistica e sportiva e per la valorizzazione di una fruizione ecosostenibile nei siti della RN 2000	IA 2.3	M	E.1.4.3	una tantum			25.000				25.000
Manutenzione di pozze d'abbeverata a valenza naturalistica	IA 3.1	M		annuale	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Manutenzione ordinaria della viabilità esistente	IA 3.2	A		annuale	6000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
Manutenzione aree di sosta	IA 3.3	M		annuale	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	39.000
Interventi di manutenzione dei sentieri presenti nella RN	IA 3.4	A		annuale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
Installazione infopoint (loc.San rocco)	IA 4.1	M		una tantum		25000					25.000

AZIONE	ID azione	Priorità	Riferimenti PAF 2021-2027	Cadenza	STIMA DEI COSTI						
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOT
Manutenzione e messa a disposizione delle strutture recettive (Alpe Pessina e Alpe Serte)	IA 4.2	A		annuale	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
Manutenzione/realizzazione di percorsi didattici tematici e dei centri visite e/o osservatori	IA 4.3	M	E.1.5.3	annuale	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
Installazione di 2 bagni imhoff	IA 4.4	M		una tantum					8.000	8.000	16.000
Mantenimento della collaborazione con l'associazione "Amici della Valsolda"	IA 5.1	A		annuale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Possibile collaborazione con il Parco del Camoghe	IA 5.2	B		annuale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Attivazione della rete LTRM	IA 5.3	M		una tantum	500						500
Attività di educazione ambientale con le scuole	PD 1.1	A		annuale	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.000
Collaborazioni con università o enti di ricerca per studi sul benessere psico-fisico nell'ambito di iniziative di escursionismo naturalistico	PD 1.2	M		annuale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Formazione del personale interno ERSAF	PD 1.3	B		quinquennale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
Proposta di ampliamento dei confini della riserva	AL 1.1	B		una tantum						15.000	15.000
Proposta di istituzione di una ZSC	AL 1.2	M		una tantum					10.000		10.000
Totale					82.500	103.000	80.000	67.000	81.000	81.000	484.500